



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2019

DELIBERA N.983

O G G E T T O

APPROVAZIONE DISCIPLINARE DEL'AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI

L'ANNO DUEMILADICIANNOVE IL GIORNO DICIASETTE DEL MESE DI DICEMBRE, , ALLE ORE 15:55 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

P R E S I D E N T E

GALASSO Ing. GIUSEPPE - ASSESSORE ANZIANO

A S S E S S O R I

N	COGNOME E NOME	PRES	N	COGNOME E NOME	PRES
1	DECARO Ing. Antonio	NO	5	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
2	DI SCIASCIO Eugenio	NO	6	PALONE Dott.ssa Carla	NO
3	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	SI	7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	NO
4	D'ADAMO Dott. Alessandro	SI	8	PIERUCCI Dott.ssa Ines	SI
			9	ROMANO Avv. Paola	SI

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ILARIA RIZZO

L'Assessore alla Città Solidale e Inclusiva, dr. ssa Francesca Bottalico, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Servizi alla Persona, riferisce: approvazione del Disciplinare dell'Affidamento Familiare dei Minori.

La Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Diritto del minore ad una famiglia", ribadisce il diritto di ogni bambino ad essere educato in famiglia, in primo luogo nella propria e, in alternativa, quando questa non sia in grado temporaneamente di assolvere alle sue funzioni educative ed affettive, in un'altra famiglia che ne assicuri il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, mediante l'istituto dell'affidamento familiare.

L'affidamento familiare è l'accoglienza temporanea nella propria casa e nella propria vita di uno o più bambini oppure di uno o più ragazzi, nel rispetto del suo/loro legame con la famiglia di origine.

L'affidamento familiare rappresenta un importante intervento che pone l'attenzione ai bisogni dei minori, da realizzare attraverso un progetto educativo personalizzato, ovvero mediante l'utilizzo di uno strumento da gestire organicamente da parte di tutti gli attori coinvolti.

Il Comune di Bari, in linea con le direttive regionali, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 731/2017 del 10/11/2017 ha già approvato il "Protocollo operativo per la costituzione di Equipe Multidisciplinari Integrate d'Ambito per l'Affidamento Familiare dei Minori" il quale regola i rapporti tra gli enti che, principalmente, si occupano di Affidamento familiare:

- il Comune di Bari con la Ripartizione Servizi alla Persona, i Servizi Socio-Educativi territoriali e lo Sportello Sociale del Comune di Bari (ex Ufficio Immigrazione);
- la ASL Ba con i Consulenti Familiari cittadini.

Inoltre, il Comune di Bari:

- valorizza le politiche di promozione e sostegno delle diverse forme di affidamento familiare e incoraggia una cultura della solidarietà, attraverso iniziative di sensibilizzazione per il reperimento delle famiglie disponibili ad accogliere minori in affido;
- valorizza e riconosce le funzioni svolte dalla famiglia affidataria attraverso l'erogazione di un contributo economico;
- garantisce interventi informativi e formativi per le famiglie e per le persone disponibili all'affidamento familiare;
- collabora con le associazioni delle famiglie presenti nel territorio.

A completamento delle azioni volte a mettere ordine a tutta la materia dell’Affidamento familiare, il Comune di Bari intende dotarsi di un Disciplinare dell’Affidamento Familiare dei Minori al fine di fornire uno strumento di lavoro per tutti gli operatori sociali, nonché una regolamentazione omogenea della materia, applicando i contenuti della normativa di riferimento e utilizzando modalità organizzative che garantiscano interventi uniformi, appropriati e in armonia con le disposizioni regionali e nazionali.

Con il presente disciplinare si adotta la modulistica unica da utilizzare su tutto il territorio cittadino anche con riferimento ai contributi economici erogati a titolo di rimborso spese alle famiglie affidatarie, approvati con D.G.C. n. 358 del 01/06/2016.

Inoltre, il presente Disciplinare, è stato redatto ponendo l’attenzione sulle caratteristiche dell’aspirante famiglia affidataria, sulle procedure di valutazione delle capacità genitoriali, sulla selezione delle famiglie, sulle modalità di abbinamento tra bambino/ragazzo e famiglia affidataria, tenendo conto di quegli indicatori dai quali non si può prescindere per la definizione di un progetto personalizzato e proficuo.

Il Disciplinare dell’Affidamento Familiare dei Minori, infine, regola il progetto sperimentale approvato con D.G.C. n. 690 del 17 ottobre 2018 denominato “Famiglie Senza Confini” finalizzato all’accoglienza di minori e neo maggiorenni stranieri non accompagnati in famiglie italiane;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L’Assessore alla Città Solidale e Inclusiva propone alla Giunta Comunale di approvare il “Disciplinare dell’Affidamento Familiare dei Minori”

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell’Assessore proponente, sulla base della istruttoria condotta dalla Ripartizione Servizi alla Persona;

VISTI

- la L. 184/83, novellata dalla L. 149/01;
- la L. 285/97;
- la L. 328/00
- il Regolamento Regionale n. 4/2007;
- le Linee Guida sull’Affidamento Familiare dei minori della Regione Puglia, D.G.R. 494/07;

- la L.n. 173/2015, Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare;
- la L. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- la segnalazione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza del 29/07/2019
- gli atti e i provvedimenti citati disponibili presso la Ripartizione Servizi alla Persona;

RITENUTO di aderire alla proposta dell’Assessore alla Città Solidale e Inclusiva facendola propria;

DELIBERA

Per tutto quanto detto in premessa, da intendersi integralmente riportato e trascritto

DI PRENDERE ATTO che la Città di Bari riconosce il grande valore sociale dell’istituto dell’affidamento familiare e l’encomiabile impegno da parte delle famiglie che accolgono un bambino o un ragazzo nella propria vita e nella propria casa;

DI APPROVARE il “Disciplinare dell’Affidamento Familiare dei Minori”, avente efficacia dal 01/01/2020;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI TRASMETTERE il presente protocollo e la modulistica allegata ai Municipi al fine di acquisirne le modalità di attuazione indicate;

DI DISPORRE, altresì, che il presente provvedimento venga pubblicato sul Portale Internet del Comune di Bari con apposito comunicato stampa.



COMUNE DI BARI

Disciplinare dell’Affidamento Familiare Minori

INDICE

ART. 1	DESCRIZIONE	Pag. 4
ART. 2	CORNICE NORMATIVA	Pag. 4
ART. 3	OBIETTIVI	Pag. 5
ART. 4	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	Pag. 5
ART. 5	TIPOLOGIE DI AFFIDO	Pag. 7
ART. 6	AFFIDAMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Pag. 9
ART. 7	PROGETTO DI ACCOGLIENZA PER MSNA E NEO-MAGGIORENNI STRANIERI NON RESIDENTI "FAMIGLIE SENZA CONFINI"	Pag. 9
ART. 8	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE E PROTOCOLLO OPERATIVO	Pag. 11
ART. 9	IL BAMBINO/RAGAZZO	Pag. 12
ART. 10	LA FAMIGLIA D'ORIGINE	Pag. 12
ART. 11	LA FAMIGLIA AFFIDATARIA	Pag. 13
ART. 12	L'ASSOCIAZIONISMO	Pag. 15
ART. 13	L'ABBINAMENTO	Pag. 15

ART. 14	FORMAZIONE/INFORMAZIONE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Pag. 17
ART. 15	RUOLO DEL COMUNE DI BARI	Pag. 17
ART. 16	DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFIDATARI	Pag. 18
ART. 17	IL PROGETTO PERSONALIZZATO E LE VERIFICHE PERIODICHE	Pag. 19
ART. 18	LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO	Pag. 20
ART. 19	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Pag. 21
ART. 20	ASSICURAZIONE	Pag. 22
ART. 21	TUTELA DEI DATI	Pag. 22
ART. 22	MODULISTICA	Pag. 23

ART. 1

DESCRIZIONE

“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”. (art. 1, L. 149/2001)

Il Comune di Bari riconosce e assicura il diritto del bambino/ragazzo di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione e nel rispetto della sua identità culturale.

Quando i genitori non sono in grado di assolvere ai compiti educativi a cui sono chiamati, vengono disposti interventi a sostegno del bambino/ragazzo e della sua famiglia mediante l’attivazione di un progetto di affidamento familiare. Il Comune di Bari valorizza le politiche di promozione e sostegno delle diverse forme di affidamento familiare.

L’affidamento familiare è l’accoglienza temporanea nella propria casa e nella propria vita di uno o più bambini oppure di uno o più ragazzi, nel rispetto del suo/loro legame con la famiglia di origine. L’affidamento è dunque un aiuto rivolto al bambino o al ragazzo, al quale viene data la possibilità di crescere in un ambiente familiare adeguato mentre i suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la sua storia individuale e familiare. Allo stesso tempo, è un aiuto alla famiglia di origine per il periodo che le è necessario per affrontare e, per quanto possibile, superare le difficoltà, appoggiata e sostenuta dai Servizi Sociali e Sanitari.

ART. 2

CORNICE NORMATIVA

- Legge 184/83 “Disciplina delle adozioni e dell’affidamento dei minori” novellata dalla Legge 149/01 “Diritto del minore a una famiglia” che modifica anche il titolo VIII del Libro primo del Codice Civile;
- Legge 176/91 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;
- Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- Legge 328/00 “Principi generali del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”;

- L.R. 19/06 e relativo regolamento attuativo, R.R. 04/07;
- Linee Guida sull’Affidamento Familiare dei minori della Regione Puglia, D.G.R. 494/07;
- Linee di indirizzo nazionali per l’affidamento familiare, pubblicate nel 2012;
- Legge n. 173/2015, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare;
- Legge 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- segnalazione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza del 29/07/2019, prot. 0001765/2019.

ART. 3

OBIETTIVI

1. proteggere il bambino o il ragazzo da forme di emarginazione o degrado che possano interferire con la sua crescita, la sua serenità e il suo sviluppo psico-fisico, offrendo un ambiente idoneo;
2. sostenere la famiglia d’origine, al fine di favorire il rientro del bambino o del ragazzo nella propria casa (obiettivo primario del progetto di affidamento familiare);
3. evitare l’istituzionalizzazione dei bambini/ragazzi, favorendo l’inserimento in un ambiente familiare.

Per il perseguimento degli obiettivi indicati, l’attivazione di un progetto affidamento familiare richiede una attenta valutazione al fine di accertare:

- le potenzialità affettive ed educative della famiglia del bambino/ragazzo, comprese quelle di eventuali figure significative della rete parentale che, se valorizzate e sostenute, potrebbero facilitare il recupero della competenza genitoriale e quindi il rientro del bambino/ragazzo in famiglia;
- la qualità dell’attaccamento tra genitori e il/la proprio/a figlio/a;
- la motivazione e le competenze della famiglia presa in considerazione per l’affidamento, in termini di capacità di accoglienza e sostegno del bambino o del ragazzo in difficoltà;
- le risorse del bambino/ragazzo per affrontare la specifica esperienza di affidamento.

ART. 4

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Ai sensi della normativa vigente, occorre delineare qual è il progetto di affidamento più idoneo,

valutato l'interesse del bambino/ragazzo e secondo la natura dei suoi bisogni, della sua famiglia e delle risorse che i servizi possono mettere in campo.

L'affidamento può essere consensuale o giudiziale:

Consensuale: questa tipologia di affidamento si realizza quando una famiglia riconosce le proprie difficoltà a crescere ed educare un bambino/ragazzo, pertanto, accetta di affidarlo a un'altra famiglia, in accordo con i Servizi Sociali territoriali. Si tratta di un progetto basato sulla fiducia reciproca e sulla solidarietà tra la famiglia d'origine del bambino/ragazzo e la famiglia affidataria.

In presenza del consenso *"L'affidamento familiare e' disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento"* (art. 4, comma 1, L. 149/2001). Inoltre, l'affidamento consensuale è disposto con provvedimento di natura amministrativa (art. 17 del Disciplinare) che verrà ratificato dal Giudice Tutelare: *"Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto"* (art. 4, comma 1, L. 149/2001), previa acquisizione dell'atto di consenso dei genitori o del tutore del bambino/ragazzo e dell'impegno degli affidatari.

"Al fine di favorire interventi più tempestivi e integrati con l'Autorità Giudiziaria, inoltre, il Servizio Sociale dovrà segnalare per conoscenza al Tribunale per i Minorenni tutti gli affidamenti familiari consensuali della durata superiore a 6 mesi" (art. 6 Linee Guida della Regione Puglia sull'Affidamento Familiare dei Minori).

L'affidamento consensuale, infine, può protrarsi per un periodo massimo di 24 mesi ed eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni, nel caso in cui la sospensione dell'affidamento possa causare un pregiudizio al bambino/ragazzo.

Giudiziale: è disposto dal Tribunale per i Minorenni, mancando il consenso da parte dei genitori, quando si verifica una situazione di grave pregiudizio per il bambino/ragazzo (ai sensi degli artt. 330 e segg. del Codice Civile). Infatti, ove il bambino/ragazzo si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, il Tribunale per i Minorenni può disporre l'allontanamento dalla famiglia naturale autorizzando l'Ente Locale a provvedere al suo affidamento e a vigilare sulla buona riuscita dello stesso.

In entrambi i casi la famiglia affidataria deve agevolare i rapporti tra il bambino/ragazzo e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

ART. 5

TIPOLOGIE DI AFFIDO

La durata dell'affidamento non può superare i 24 mesi, tuttavia è possibile una proroga con decreto del Tribunale per i Minorenni nel caso in cui la sospensione della progettualità arrechi pregiudizio al minore.

Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due bambini/ragazzi contemporaneamente, salvo eccezioni particolari di fratelli che si ritiene opportuno rimangano uniti, comunque senza superare il numero massimo di sei bambini/ragazzi, compresi gli eventuali figli degli affidatari.

1. **Affidamento residenziale intra familiare:** l'affidamento residenziale a parenti può attuarsi in casi di gravi difficoltà nella cura e nell'educazione da parte del nucleo d'origine tali da rendere necessario l'allontanamento temporaneo dallo stesso, oppure, per situazioni improvvise, quali ricoveri ospedalieri, irreperibilità dei genitori. Consiste nell'accoglienza del bambino o del ragazzo da parte di parenti entro il quarto grado ed è preferibile, in presenza di una rete parentale idonea, per consentirgli di vivere la situazione di difficoltà con maggiore senso di protezione e sicurezza, restando all'interno della propria famiglia allargata. L'affidamento intra familiare prevede, ove possibile, rientri del bambino/ragazzo presso la propria abitazione, o incontri periodici con i genitori naturali.

Tale forma di affidamento non richiede alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, poiché si tratta di una forma di solidarietà tra persone che hanno un vincolo di parentela, peraltro indicata nell'art. 433 del Codice Civile. Tuttavia, *"va segnalato al Pubblico Ministero Minorile ogni qualvolta occorra limitare la potestà dei genitori e comunque qualora si protragga oltre i sei mesi. Se non si ottiene il consenso dei genitori al progetto di affidamento intra familiare, è possibile il ricorso al Tribunale per i Minorenni a cura del Pubblico Ministero Minorile ex art. 333 de Codice Civile"* (art. 5.2 Linee Guida della Regione Puglia sull'Affidamento Familiare dei Minori).

2. **Affidamento residenziale etero familiare:** consiste nell'accoglienza di un bambino/ragazzo presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine temporaneamente in difficoltà. Può essere consensuale o non consensuale. Nel secondo caso interviene il Tribunale per i Minorenni con un opportuno Provvedimento, in considerazione del mancato consenso dei genitori. Tale forma di affidamento è pensata per un periodo di tempo definito e prevede rientri del

bambino/ragazzo presso la propria abitazione, o incontri periodici con i genitori naturali e/o con i parenti.

3. **Affidamento a tempo parziale (diurno/semiresidenziale):** il bambino/ragazzo trascorre con la famiglia affidataria o il singolo affidatario una parte della sua giornata o della settimana, e non implica la separazione del bambino/ragazzo dalla sua famiglia di origine, anzi ne evita l'allontanamento. Tale tipo di affidamento può essere diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana, o per le vacanze e presuppone la continuità nelle relazioni sociali. È compito dei Servizi Sociali definire e far rispettare i tempi, gli orari e il luogo degli incontri (art. 5.3 Linee Guida della Regione Puglia sull'Affidamento Familiare dei Minori). Anche per l'affidamento a tempo parziale si applicano le disposizioni dell'art. 4 del Disciplinare.

Per gli affidamenti della tipologia 2 e 3 è prevista un'altra forma denominata **affidamento omoculturale**, che prevede l'accoglienza del bambino/ragazzo straniero in una famiglia proveniente dallo stesso ambiente culturale, consentendo al bambino e al ragazzo di trovare nella famiglia affidataria un ambiente simile a quello della famiglia di origine, sia dal punto di vista culturale che linguistico e religioso. Esso rappresenta una valida alternativa all'inserimento in comunità e offre un supporto educativo più consapevole delle differenze culturali. Attraverso questa tipologia di affidamento si vuole:

- tutelare i diritti dei bambini/ragazzi stranieri;
- costruire e sviluppare reti solidali tra famiglie straniere che condividono la medesima identità culturale;
- favorire la conoscenza dell'istituto dell'affidamento familiare tra le comunità straniere, come risorsa a sostegno delle funzioni genitoriali per nuclei immigrati che si trovano in situazioni di difficoltà;

Occorre favorire la disponibilità all'affidamento familiare da parte delle famiglie delle comunità immigrate, anche attraverso percorsi conoscitivi e formativi adeguatamente modulati; inoltre, occorre prevedere l'attuazione di interventi educativi e di mediazione culturale da parte dei servizi sociali per il supporto dei percorsi di affidamento di bambini e ragazzi stranieri.

ART. 6

AFFIDAMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Come indicato nell'art. 1 del presente disciplinare, il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia deve essere assicurato senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

L'art. 1 comma 2 del DPCM 535/1999 definisce "*minore straniero non accompagnato*" (di seguito indicati come MSNA) il minore "*non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano*".

Per i MSNA l'affido è una forma di accoglienza caratterizzata dall'ospitalità da parte di famiglie, anche monoparentali, italiane o straniere, di un adolescente emigrato in Italia da solo e senza riferimenti genitoriali. L'ospitalità dei MSNA segue la normativa sull'affidamento familiare, ossia la legge 149/2001, e si declina nelle sue tipologie, pertanto nei casi di affidamento residenziale etero familiari occorre un opportuno provvedimento del Tribunale per u Minorenni.

La famiglia affidataria può essere una forma di aiuto che garantisce integrazione e sostegno formativo al ragazzo. Le finalità e i vantaggi correlati all'utilizzo di questo strumento riguardano principalmente il conseguimento, per il ragazzo, di un'effettiva emancipazione personale sotto l'aspetto economico ed affettivo, nonché l'acquisizione di un buon livello di inserimento all'interno della società.

L'affidamento di un MSNA richiede una progettualità specifica che tenga ben presente il contesto, la cultura e il progetto migratorio del ragazzo.

Come indicato nella L. 47/2017 (art.7), l'affidamento familiare per i MSNA rappresenta un intervento utile e, se possibile, da preferirsi all'accoglienza in strutture residenziali.

ART. 7

PROGETTO DI ACCOGLIENZA PER MSNA E NEO-MAGGIORENNI STRANIERI NON RESIDENTI "FAMIGLIE SENZA CONFINI"

Il Comune di Bari, nell'ambito delle azioni intraprese volte a favorire l'integrazione dei Minori

Stranieri non Accompagnati nella comunità cittadina, ha inteso attivare con D.G.C. n° 690 del 17/10/2018 il Progetto di Accoglienza "famiglie senza confini".

Si tratta di una progettualità specifica di accoglienza, alternativa all'affidamento familiare, che può essere attivata dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Bari (Ripartizione Servizi alla Persona) a fronte di valutazioni inerenti il contesto, il progetto migratorio del ragazzo ed i tempi di realizzazione. Il progetto si pone come un'occasione di incontro tra i ragazzi che manifestano la volontà di essere inseriti in un contesto familiare e i nuclei familiari, o singoli cittadini, che mostrano la disponibilità per diventare nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi, mettendo a disposizione anche solo alcune ore del proprio tempo.

La famiglia accogliente, oltre a garantire un ambiente idoneo allo sviluppo del MSNA, è chiamata a facilitare la conoscenza del contesto sociale di accoglienza e l'integrazione sul territorio, anche grazie al supporto di operatori specializzati.

Come il Progetto di affidamento familiare, anche il Progetto di accoglienza è definito come un intervento temporaneo e preventivo, che risponde ai bisogni di protezione del ragazzo. Lo stesso prevede che sia il Servizio Sociale del Comune di Bari (Ripartizione Servizi alla Persona) ad attivarlo, in sinergia con il Servizio di Affidamento Familiare comunale. La progettualità prevede il coinvolgimento del ragazzo e di tutti gli attori che si occupano della sua tutela (struttura residenziale educativa, tutore, Autorità Giudiziaria,...), ivi compreso il nucleo familiare o il singolo cittadino accogliente.

La valutazione di idoneità dei nuclei familiari o dei singoli cittadini che presentano istanza di ingresso per il progetto di accoglienza avviene con i medesimi criteri previsti per l'affidamento familiare, di cui all'art. 11.

La progettualità ha una durata massima di 12 mesi, al termine dei quali, ove il ragazzo e la famiglia manifestino la volontà di impegnarsi in un progetto di affidamento familiare, il Servizio Sociale provvederà ad avviare la procedura per quanto di competenza, nonché a supportare i nuclei familiari/singoli nell'avvio delle procedure. Inoltre, per la famiglia/singolo accogliente, l'Amministrazione riconosce un contributo economico mensile pari a 100,00€ a fronte di una permanenza del ragazzo presso la loro abitazione per un minimo di 7 giorni mensili, anche non continuativi.

Il Progetto prevede le seguenti azioni:

1. attività di formazione/informazione delle famiglie/singoli e individuazione dei minori da parte del Servizio Sociale Professionale;
2. presentazione dell'istanza di disponibilità a prendere parte al progetto da parte dei nuclei

3. familiari/singoli;
4. attività istruttoria comprendente: valutazione dell'idoneità delle famiglie/singoli sulla base della griglia contenente criteri ed indicatori, predisposta di concerto con l'Università degli Studi di Bari, per la valutazione della compatibilità tra il ragazzo e la potenziale famiglia accogliente/affidataria che hanno manifestato disponibilità, ascolto dei ragazzi, acquisizione della volontà dei ragazzi e del consenso del tutore, valutazione degli abbinamenti;
5. primi incontri tra ragazzo e famiglia/singolo accogliente e verifica della compatibilità.
6. sottoscrizione del patto di accoglienza;
7. verifiche periodiche della progettualità, sostegno al ragazzo e alla famiglia/singolo durante tutta la durata del progetto di accoglienza.

I criteri di accesso per i nuclei familiari o i singoli cittadini che vogliono presentare disponibilità per l'accoglienza sono i medesimi dell'affidamento familiare, di cui all'art. 11, la modulistica in uso per l'accesso al progetto è stata approvata con D.D. 2019/200/01209 del 08/11/2019.

ART. 8

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E PROTOCOLLO OPERATIVO

Il Servizio Affidato è così strutturato:

- Equipe Centrale Affidato (ECA),
- Equipe Multidisciplinare Famiglia d'Origine e Minori (EMFOM),
- Equipe Multidisciplinare Famiglia Affidataria (EMFA).

Le Equipe prevedono la presenza di psicologi, assistenti sociali, educatori professionali e altre figure professionali richieste per la realizzazione del progetto di affidamento.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 731/2017 del 10/11/2017 è stato approvato il "Protocollo operativo per la costituzione di Equipe Multidisciplinari integrate d'Ambito per l'Affidamento Familiare dei Minori".

Il Protocollo Operativo regola i rapporti tra gli enti che, principalmente, si occupano di Affidamento familiare e ne definisce le funzioni:

- il Comune di Bari con la Ripartizione Servizi alla Persona, i Servizi Socio-educativi territoriali e lo Sportello Sociale del Comune di Bari (ex Ufficio Immigrazione);
- la ASL Ba con i Consultori Familiari cittadini.

Il Servizio Affidato prevede in primis la presa in carico del bambino/ragazzo , della sua famiglia e della famiglia affidataria, nonché le attività di promozione , di formazione, e di costituzione di un Albo di Ambito delle famiglie affidatarie.

Si fa riferimento alla citata Deliberazione della Giunta Comunale e ss.mm.ii. per la consultazione dei contenuti del protocollo.

ART. 9

IL BAMBINO/RAGAZZO

Avere una famiglia sulla quale poter contare è importante per tutti i minori d'età e, a maggior ragione, quando nella propria vi sono gravi difficoltà o problemi, ad esempio: negligenza, rifiuto, maltrattamento psico-fisico, isolamento relazionale, deprivazione affettiva.

Un intervento di affidamento si rivolge a tutti i bambini/ragazzi che necessitano di protezione e tutela italiani o stranieri, singoli o fratelli, dagli zero anni fino alle soglie della maggiore età e, se necessario, fino ai 25 anni qualora venga formulato un progetto di autonomia.

Il bambino/ragazzo che va in affidamento spesso presenta delle difficoltà personali sul piano affettivo, sociale, comportamentale dovuti a situazioni traumatiche sperimentate in tenera età, pertanto necessita attenzione e sostegno da parte di tutti gli operatori coinvolti e di una valutazione psicologica approfondita e sempre aggiornata. Inoltre, in linea con le segnalazioni dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza del 29/07/2019, prot. 0001765/2019, è necessario *"garantire l'ascolto della persona minorenni sia in fase di istruttoria che a seguito dell'emissione di un provvedimento a sua tutela, informarla adeguatamente circa le decisioni che la riguardano e assicurare la sua partecipazione alla definizione del progetto educativo"*.

Dunque, in relazione alla propria età anagrafica e alle proprie caratteristiche, il minore d'età deve essere ascoltato, preparato, coinvolto rispetto al progetto di affidamento e deve mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine, salvo diverse indicazioni dettate dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 10

LA FAMIGLIA D'ORIGINE

Un elemento fondamentale di ciascun progetto di affidamento familiare deve prevedere la cura dei rapporti del bambino/ragazzo con la famiglia d'origine e della condivisione del progetto stesso.

I genitori del bambino/ragazzo devono essere supportati dai servizi a:

- costruire una relazione di collaborazione con i servizi e la famiglia affidataria al fine di superare le proprie difficoltà e recuperare le proprie capacità genitoriali;
- percepire le difficoltà e i rischi evolutivi a cui il bambino/ragazzo è esposto a causa della momentanea incapacità a prendersene cura;
- vivere il progetto di affidamento come una opportunità per il bambino o del ragazzo di stare in un contesto familiare idoneo, in modo che la famiglia abbia il tempo di superare le proprie difficoltà per garantirne il rientro;
- garantire i contatti e gli eventuali incontri con il bambino/ragazzo (salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria);
- riconoscere la sofferenza della famiglia di separarsi dal proprio figlio e informarla adeguatamente sul percorso di crescita del bambino/ragazzo (anche nei casi di affidamento giudiziale).

Si precisa che è fondamentale che i servizi lavorino con la famiglia d’origine per il recupero delle proprie capacità genitoriali, così come stabilito dall’art. 1 comma 1 e 2 della L. 149/2001, affinché si verifichi il buon esito di un affidamento.

ART. 11

LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

“L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante”. (Legge n. 149/2001, art. 5 c. 1)

Diventare famiglia affidataria richiede un’apertura ad accogliere nella propria casa e nella propria vita un bambino o un ragazzo, e una disponibilità affettiva ed emotiva a prendersene cura, accompagnandolo nel percorso di crescita, nel rispetto delle sue caratteristiche personali e della propria identità culturale.

Possono aspirare a diventare affidatari, indipendentemente dal tenore di vita o dal reddito:

- coppie sposate, con o senza figli;
- coppie non sposate, con o senza figli;

- le persone singole;
- i parenti del bambino/ragazzo.

L'affidatario deve aver raggiunto la maggiore età.

La disponibilità all'affido può essere presentata partecipando all'avviso pubblico pubblicato dalla POS Attuazione Politiche Sociali, Minori e Famiglie, o candidandosi con istanza a sportello.

Il Servizio Affidato avvierà un percorso di conoscenza e valutazione degli aspiranti affidatari e di tutti i componenti del nucleo familiare i quali, se ritenuti idonei, verranno considerati disponibili e i loro nominativi inseriti all'interno di un Albo di Ambito tenuto congiuntamente dal Servizio Affidato e dalla POS Attuazione Politiche Sociali, Minori e Famiglie.

L'avviso pubblico avrà come obiettivi:

1. la selezione delle famiglie disponibili all'accoglienza di bambini/ragazzi in difficoltà
2. a creazione di una banca dati
3. la formazione degli idonei all'inserimento nell'Albo di Ambito delle famiglie affidatarie

Potranno partecipare all'avviso le coppie di fatto o coniugate, con o senza figli, e le persone singole. L'avviso fisserà i requisiti specifici che gli aspiranti affidatari dovranno possedere. In particolare, è necessario che coloro che si candidano per gli affidamenti etero familiari non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di disposizioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale a carico del dichiarante o di altri componenti del nucleo familiare; inoltre, non devono essere sottoposti a procedimenti penali relativi a delitti contro la persona o contro l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica, ovvero reati contro minori.

Le famiglie ritenute idonee resteranno iscritte nell'Albo per un periodo massimo di tre anni; il mantenimento dei requisiti verrà verificato durante tutto il periodo e, comunque, anche durante la realizzazione del progetto di affidamento.

Tale elenco sarà messo a disposizione di altri comuni che ne facciano richiesta, previo consenso degli aspiranti affidatari.

Gli affidatari devono essere informati con chiarezza dell'impegno richiesto dall'affidamento che si va a proporre loro, affinché possano valutare se dare o meno la propria disponibilità.

La famiglia affidataria non si sostituisce alla famiglia d'origine del bambino o del ragazzo, anzi ne favorisce i rapporti (salvo controindicazioni) fino al suo completo rientro al termine del percorso di affidamento. La famiglia affidataria si occupa dell'istruzione, dell'educazione e della cura del bambino/ragazzo che gli viene affidato, provvedendo al suo mantenimento, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, ove non sussistano limitazioni della responsabilità genitoriale.

Le persone che desiderano diventare affidatarie devono partecipare ai gruppi informativi sull'affido,

dove si presenta l'esperienza dell'affido, fornendo le informazioni necessarie per sostenere una scelta consapevole.

ART. 12

L'ASSOCIAZIONISMO

La legge n. 184/83, nell'affidare la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare all'Ente Pubblico, prevede un preciso spazio di collaborazione con le reti e le associazioni familiari. Il Comune di Bari si riserva la possibilità di collaborare con l'associazionismo familiare e, in generale, con il privato sociale presenti nel territorio, anche attraverso protocolli d'intesa, per promuovere la cultura dell'affidamento familiare.

E' intenzione del Comune di Bari, per mezzo del Servizio di Affidamento Familiare comunale e con il coinvolgimento delle associazioni di famiglie del territorio, promuovere occasioni di confronto e formazione finalizzate a sensibilizzare sul tema dell'affido, nonché a mantenere vive nelle famiglie le motivazioni all'affidamento familiare.

ART. 13

L'ABBINAMENTO

Le disponibilità degli affidatari vengono abbinate con le esigenze dei bambini o dei ragazzi e delle famiglie d'origine, in modo da individuare il miglior affido possibile, in seguito si procede con l'inserimento nella famiglia affidataria. Un buon abbinamento tra la famiglia affidataria (o persone singole) e il bambino/ragazzo per il quale si rende necessario un affidamento è una delle chiavi per la buona riuscita di tutto l'intervento, soprattutto quando si tratta di casi difficili, come quelli di adolescenti o bambini che provengono da una esperienza familiare traumatizzante.

L'abbinamento, pertanto, è il momento fondamentale di un progetto di affidamento familiare, il suo scopo è quello di far incontrare i bisogni del bambino/ragazzo con le risorse della famiglia disponibile all'affido; in sostanza l'intento è quello di affiancare "il bambino/ragazzo alla famiglia giusta".

Saranno, pertanto, prese in considerazione particolari aspetti quali la valutazione della disponibilità della famiglia affidataria a comprendere e rispettare i bisogni del bambino/ragazzo, e a entrare in

rapporto con la sua famiglia d'origine. Occorre individuare quali necessità presentano i bambini/ragazzi in relazione alle loro vicende familiari e personali, quali opportunità può offrire la famiglia affidataria e a quali cambiamenti potrà andare incontro di fronte a questa nuova esperienza. Nell'abbinamento, dunque, si terrà conto dei seguenti indicatori:

1. Reciprocità/compatibilità tra i bisogni del bambino/ragazzo e le aspettative della famiglia
2. Disponibilità effettiva, ovvero tempo e risorse messi in campo dalla famiglia;
3. Compatibilità del ciclo di vita, ovvero età degli affidatari e del bambino/ragazzo in base alle esigenze del progetto;
4. Compatibilità tra le caratteristiche del bambino/ragazzo e della famiglia affidataria: stile educativo-pedagogico, temperamento del bambino/ragazzo, regolazione emotiva, impulsività;
5. condivisione interessi e competenze specifiche, ovvero attività ricreative, culturali, hobby, sport, professione.

Un aspetto fondamentale è l'integrazione dei diversi operatori che partecipano alla valutazione della famiglia di origine e del bambino/ragazzo, che conduca alla formulazione di un progetto finalizzato al superamento dei problemi che rendono necessario l'affidamento; inoltre, per la riuscita del progetto è di importanza cruciale l'attenzione alle specificità del bambino/ragazzo, della famiglia naturale e affidataria, della situazione, dell'età, un'attenta analisi della sua storia, dei suoi bisogni e delle sue risorse. È di sostanziale importanza, quindi, la conoscenza approfondita della famiglia che avviene attraverso l'indagine psicosociale effettuata dalla EMFO.

Non ci sono criteri universali per giungere ad un buon abbinamento, ma ciò che aumenta le probabilità di riuscita è la messa in atto di una personalizzazione dell'intervento.

Per avere maggiori possibilità di realizzare il progetto di affido, nella fase dell'abbinamento è preferibile che la situazione del bambino/ragazzo venga presentata a più famiglie affidatarie, focalizzando l'attenzione sulle risorse e gli aspetti critici che potrebbero evidenziarsi durante l'esperienza di affido, per offrire il massimo degli elementi utili alla coppia per la riflessione e decisione.

Una volta individuata la famiglia affidataria, e avendo avuto il suo consenso a proseguire nel percorso di affido, vengono concordate tra tutti gli attori del progetto le relative modalità di attuazione.

ART. 14

FORMAZIONE/INFORMAZIONE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Il Comune di Bari promuove, per mezzo del Servizio Affidato, percorsi di informazione e formazione, per mezzo di incontri singoli e di gruppo o manifestazioni pubbliche.

Una buona formazione personale e di coppia della famiglia che aspira a diventare affidataria è un prerequisito fondamentale per affrontare con consapevolezza e serenità l'esperienza dell'affido.

Alla fine del percorso formativo la famiglia che ha maturato una consapevole ed informata disponibilità all'affidamento familiare, viene inserita all'interno dell'Albo di Ambito.

Una volta avviate le progettualità di affidamento familiare si dovranno realizzare:

- gruppi di mutuo-auto aiuto tra le famiglie di origine per il monitoraggio, il confronto, il sostegno e la rilevazione dei bisogni;
- gruppi di mutuo-auto aiuto tra le famiglie affidatari per il monitoraggio, il confronto, il sostegno e la rilevazione dei bisogni;
- incontri di verifica periodici a cura del Servizio Affidato o del Servizio Sociale di competenza.

ART. 15

RUOLO DEL COMUNE DI BARI

L'Amministrazione Comunale, per mezzo della Ripartizione Servizi alla Persona - P.O.S. Attuazione Politiche Sociali Minori e famiglie -, dei Servizi Socio-Sociali cittadini e della POS Sportello Sociale, si riserva di effettuare i controlli più opportuni ed idonei per garantire il rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare ed un corretto svolgimento del Servizio in un'ottica di trasparenza e correttezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Se un bambino/ragazzo viene affidato a una famiglia residente in un altro Comune, il Servizio Sociale Professionale del Comune di Bari dovrà dare comunicazione del provvedimento al Comune di residenza degli affidatari per chiederne la opportuna collaborazione nel progetto di affidamento e nel sostegno alla famiglia. Resterà, tuttavia, in capo ai Municipi del Comune di Bari l'erogazione del contributo economico mensile e straordinario previsto nel successivo art. 19 del presente Disciplinare. Qualora un bambino/ragazzo sia collocato in una famiglia residente fuori dalla Regione Puglia, l'onere finanziario grava sul Comune di residenza dei genitori se il bambino ha meno di 14 anni, e sul Comune di residenza del bambino (qualora diverso da quello dei genitori) se questi ha più di 14 anni

(art. 6 Linee Guida della Regione Puglia sull’Affidamento Familiare dei Minori).

ART. 16

DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFIDATARI

“L’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato” (art. 5 L. 141/2001).

Pertanto la famiglia affidataria:

- mantiene i rapporti con la scuola (ad esempio, la firma del diario, la giustificazione delle assenze, le autorizzazioni alle uscite scolastiche, i colloqui con gli insegnanti, partecipa dell’elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola)
- si occupa alle cure ordinarie di carattere sanitario (malattie infettive, esami medici, ecc.), ad eccezione di quelle particolarmente gravi (interventi chirurgici), per le quali occorre il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- deve essere sentita dalle Autorità Giudiziarie Minorili prima che vengano emessi provvedimenti in merito al bambino/ragazzo.

Le famiglie affidatarie, dunque, rivestono un ruolo importante nel progetto di affidamento, poiché si dedicano al bambino o al ragazzo rappresentando una nuova chance di vita. Per questo motivo, non devono essere considerati come utenti dei servizi: essi devono essere riconosciuti come interlocutori dagli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari.

Gli affidatari, dal canto loro, sono tenuti a custodire le informazioni ricevute dai Servizi sociali e sanitari, tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino o ragazzo che hanno accolto; devono rispettare, inoltre, la sua identità culturale e la confessione religiosa. Dunque, gli affidatari non possono effettuare scelte autonome su questi aspetti della vita del bambino (ad esempio battesimo, comunione, ecc.), senza un accordo preventivo con chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il Servizio Affidato provvederà ad informare gli affidatari di tutti i benefici in materia di:

Iscrizione anagrafica

Assistenza sanitaria

Assegni familiari

Detrazioni d'imposta

Congedi delle lavoratrici e dei lavoratori

ART. 17

IL PROGETTO PERSONALIZZATO E LE VERIFICHE PERIODICHE

Ai sensi della L. 149/2001, art. 4 comma 3, *"Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni"*.

Il progetto per la realizzazione dell'affidamento familiare è adottato con determinazione del Dirigente del Municipio di residenza della famiglia di origine o, in assenza di tale residenza, in assenza di una famiglia o, ancora, in caso di MSNA, dal Dirigente del Settore Osservatorio per l'Inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà. In caso di affido consensuale il provvedimento amministrativo viene reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare (art. 4 del Disciplinare), previa acquisizione del contratto di affidamento (modulo 3), redatto ai sensi della DGR n. 494/2007.

Nei casi in cui l'affidamento è giudiziale e, quindi, disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni, il progetto personalizzato deve tener conto delle indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria.

Il progetto personalizzato di affido deve contenere:

- l'analisi della situazione personale e familiare, compresa la situazione sanitaria del bambino/ragazzo;
- i motivi che determinano il ricorso all'affidamento e la durata;
- la definizione degli obiettivi che si perseguono in risposta ai bisogni evolutivi del bambino/ragazzo e ai cambiamenti da produrre nella situazione familiare di provenienza;
- obiettivi specifici nei confronti del bambino/ragazzo, della sua famiglia e della famiglia

affidataria;

- individuazione delle priorità, che possono essere determinate in riferimento a criteri temporali (cadenzamento delle tappe del processo), di urgenza, di scelta dei punti di minor resistenza;
- l'articolazione degli interventi di aiuto in rapporto ai destinatari, agli operatori che ne assumono la responsabilità, ai tempi di attuazione;
- le modalità e i tempi di verifica del progetto;
- la cadenza (in ogni caso non superiore a tre mesi) con cui verranno effettuate le verifiche dal Servizio Sociale di competenza, in sinergia con il Servizio di Affidamento Familiare del Comune di Bari.

L'attivazione di un progetto di affidamento familiare presuppone una stretta collaborazione da parte dei diversi Servizi interessati, sia nella fase iniziale che nel percorso di realizzazione.

Il progetto personalizzato di affido, viene allegato quale parte integrante, nel rispetto della privacy, alla determinazione dirigenziale con la quale il Dirigente del Municipio/Ripartizione formalizza l'affidamento familiare del bambino/ragazzo.

Il Servizio Sociale Professionale favorisce l'accesso delle famiglie affidatarie ai servizi educativi e sociali, nonché agevolano la realizzazione di attività ricreative, culturali e sportive per il benessere del bambino/ragazzo.

I Servizi Sociali effettueranno verifiche trimestrali del progetto, degli obiettivi da raggiungere, degli impegni della famiglia di origine e della famiglia affidataria, dei tempi dell'intervento, del monitoraggio e della valutazione sull'andamento del progetto, nonché delle modalità di mantenimento dei rapporti del bambino/ragazzo con la famiglia di origine (*"assicurare un costante monitoraggio del progetto educativo del minorenne fuori famiglia e la sua periodica revisione sulla base delle necessità dello stesso, nonché della durata dell'affidamento familiare"* - Segnalazione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza del 29/07/2019, prot. 0001765/2019).

ART. 18

LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO

La durata massima del progetto di affidamento è di 24 mesi.

Una ulteriore proroga può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni per gli affidamenti eterofamiliari, qualora il rientro del bambino o del ragazzo nella sua famiglia di origine possa arrecare pregiudizio allo stesso. Il termine del periodo di affidamento viene stabilito nel contratto

con gli affidatari (modulo 3), in caso di affidamento consensuale, e dal giudice in caso di affidamento giudiziale, valutato l'interesse del bambino/ragazzo. Gli affidamenti intra familiari consensuali possono essere prorogati per un periodo massimo di 12 mesi, previa autorizzazione del referente sociale della Ripartizione Servizi alla Persona (art. 4 del Disciplinare).

Se le condizioni della famiglia di origine sono tali da consentire il rientro del bambino/ragazzo nel proprio nucleo, gli operatori provvederanno alla preparazione di tutti gli attori coinvolti a questa nuova fase del progetto.

Inoltre, *"qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento"* (art. 5 ter L. 173/2015). Viene garantito, ove ci siano le condizioni, il legame affettivo profondo creatosi con la famiglia affidataria, nel superiore interesse del minore.

ART. 19

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

"Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria" (art. 5 comma 4, L 184/1983).

La Regione Puglia nelle "Linee guida sull'Affidamento Familiare dei Minori", approvate con D.G.R. 492/2007, ha stabilito che *"Le spese per l'attivazione e il sostegno dell'affidamento familiare sono a carico del Comune che lo ha disposto e quindi del relativo Ambito territoriale. Nei limiti delle disponibilità finanziarie dei bilanci comunali e dei Piani Sociali di Zona"*. Inoltre, *"l'attribuzione del contributo mensile avverrà in modo strettamente connesso alla formulazione del progetto educativo individuale, soggetto a verifiche e revisioni periodiche, e sarà suscettibile di tutte le variazioni che si riterranno necessarie"*.

La Città di Bari si è dotata, con D.C.C. n. 35 del 21/04/2016, di un Nuovo Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali, che individua il momento di decorrenza della prestazione: *"la prestazione decorre dall'adozione del relativo provvedimento di concessione da parte dell'organo competente"*.

L'erogazione del contributo economico a favore delle famiglie affidatarie non risulta essere una

prestazione erogata d'ufficio, bensì a domanda di parte. Pertanto, l'erogazione del contributo economico mensile a favore del nucleo, decorre dalla data di sottoscrizione della domanda, oltre che del progetto individuale, laddove effettivamente risulti possibile la copertura finanziaria da parte del civico bilancio.

I contribuiti a favore delle famiglie affidatarie non tengono conto del reddito della stessa e, qualora essa intenda rinunciarvi, deve sottoscrivere apposita dichiarazione di rinuncia.

Il contributo ordinario mensile e quello straordinario vengono erogati in base alla D.G.C. n. 358 del 01/06/2016 e ss.mm.ii.

L'affidamento preadottivo esula dalla disciplina dell'affidamento, pertanto non è contemplata l'erogazione di un contributo economico a favore delle famiglie il cui affidamento in corso si tramuta in affidamento preadottivo. Di fatto esso costituisce un istituto distinto normato dal Capo III della L. 149/2001, pertanto, sarà possibile erogare il contributo economico alle famiglie anche quando la procedura di adottabilità per l'affidato è stata aperta, ma solo fino all'emanazione del provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni; di contro, dovrà essere revocato ogni contributo in corso nel momento in cui viene emanato il provvedimento di affidamento preadottivo, pena la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Per gli affidamenti di bambini o ragazzi provenienti da altri territori, il contributo a favore della famiglia affidataria resta a carico dell'ente di provenienza.

ART. 20

ASSICURAZIONE

A tutela dei soggetti coinvolti nei progetti di affidamento familiare verrà stipulata, da parte del Servizio Affido del Comune di Bari, in favore degli affidati e dei nuclei affidatari una polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e assicurazione infortuni, per tutto il periodo dell'affidamento.

ART. 21

TUTELA DEI DATI

Tutti i dati acquisiti in virtù del presente Disciplinare saranno trattati secondo il D. Lgs. 101/2018. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari e, in applicazione del "Regolamento Generale

sulla Protezione dei dati UE 2016/679", viene nominato un responsabile esterno del trattamento dei dati personali sensibili.

I presente Disciplinare entra in vigore in data 01/01/2020.

ART. 22

MODULISTICA

Dall'approvazione del presente Disciplinare entrerà in uso la modulistica allegata da utilizzare nelle varie fasi del progetto di affidamento.

La nuova modulistica è così composta:

MOD. 1 – Scheda di segnalazione

MOD. 2 – Dichiarazione di disponibilità all'affidamento familiare

MOD. 3 – Contratto

MOD. 4 – Progetto Personalizzato di affido minori

MOD. 5 – Richiesta contributo mensile

MOD. 6 – Richiesta contributo straordinario

MOD. 7 – Scheda di chiusura progetto di affidamento familiare

MOD. 8 – Scheda richiesta percorso di osservazione



COMUNE DI BARI

1 2 3 4 5 **MUNICIPIO**

SPORTELLO SOCIALE
(ex Ufficio Immigrazione)

CODICE MINORE

.....

*(a cura del Servizio di
Affidamento Familiare)*

**Servizio di
AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI**

Mod. 1

SCHEDA SEGNALAZIONE MINORE
(a cura del Servizio Socio-Educativo)

La presente dichiarazione deve essere inviata al Servizio di Affidamento Familiare del Comune di Bari.

Assistente sociale referente:.....

Educatore professionale referente:.....

Minore/i segnalato/i:

	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1			
2			
3			
4			

Altri componenti del nucleo familiare:

	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Grado di parentela
2			
3			
4			

Residenti a in Vian°..... territorio del Municipio..... Sportello sociale

Motivazione della segnalazione *(indicare anche le problematiche emerse e i bisogni espressi)*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

Breve storia del nucleo e descrizione familiare *(attività lavorativa dei genitori, orario di lavoro, orario scolastico)*:

.....
.....
.....

.....

Tribunale per i Minorenni: Procedimento aperto: Si No Provvedimento emesso: Si No

Interventi attivati precedentemente e conclusi
(indicare quali, quando, a favore di chi ed il motivo della conclusione)

Altri interventi attivi
(indicare quali, i tempi e a favore di chi)

<p>..... </p>	<p>..... </p>
---	---

Tipologia di affidamento proposto:

- Affidamento residenziale etero-familiare a tempo pieno;

- Affidamento residenziale etero-familiare a tempo parziale:
 - Diurno
 - Notturno
 - Alcuni giorni della settimana
 - Per le vacanze

- Affidamento residenziale intra familiare
 - Diurno
 - Notturno
 - A tempo pieno
 - Alcuni giorni della settimana
 - Per le vacanze

Ipotesi di progettualità *(indicare i tempi e/o particolari esigenze progettuali)*:.....

.....

Bari,/...../.....

L'ASSISTENTE SOCIALE:

L'EDUCATORE PROFESSIONALE:

I dati riportati sono soggetti alle tutele previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018

coppia convivente

coppia coniugata

facenti parte del nucleo familiare composto da (indicare anche persone coabitanti):

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	GRADO DI PARENTELA	PER I SOLI FIGLI INDICARE SE
		DICHIARANTE	
			<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Affidato <input type="checkbox"/> Adottivo
			<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Affidato <input type="checkbox"/> Adottivo
			<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Affidato <input type="checkbox"/> Adottivo
			<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Affidato <input type="checkbox"/> Adottivo
			<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Affidato <input type="checkbox"/> Adottivo
			<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Affidato <input type="checkbox"/> Adottivo
			<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Affidato <input type="checkbox"/> Adottivo

Consapevole/i delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

CHIEDE/CHIEDONO

di poter accedere al servizio affido minori, in qualità di affidatario/i, essendo disponibile/i a prendersi cura di un minore, e

DICHIARA/DICHIARANO

a) di essere interessato alla seguente tipologia di affido:

- Affidato residenziale etero familiare a tempo pieno;
- Affidato residenziale etero familiare a tempo parziale:
 - Diurno
 - Notturno
 - Alcuni giorni della settimana
 - Per le vacanze
- Affidato residenziale intra familiare;
 - Diurno
 - Notturno
 - A tempo pieno
 - Alcuni giorni della settimana
 - Per le vacanze

b) di essere interessata ad accogliere un minore avente le seguenti caratteristiche:

- minore parente entro il quarto grado
- minore diversamente abile
- minore con religione diversa
- minore straniero non accompagnato
- neonato
- minore con fratelli
- minore con madre
- minore in situazione di emergenza
- ultradiciottenne

c) di esprimere:

- Preferenza per il sesso del minore:
 - M F indifferente

	<ul style="list-style-type: none"> - Preferenza per l'età del minore: <input type="checkbox"/> 0-3 <input type="checkbox"/> 4-6 <input type="checkbox"/> 7-12 <input type="checkbox"/> 13-18 - Disponibilità all'accoglienza di più fratelli/sorelle contemporaneamente: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No d) Di avere in atto domanda di adozione: <input type="checkbox"/> nazionale <input type="checkbox"/> internazionale <input type="checkbox"/> nessuna <input type="checkbox"/> entrambe
--	--

DICHIARA/DICHIARANO, ALTRESÌ

- che nessuno dei componenti del nucleo familiare ha riportato condanne penali o è destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di disposizioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale a carico del dichiarante o di altri componenti del nucleo familiare;

- che nessuno dei componenti del nucleo familiare è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali relativi a delitti contro la persona, contro l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica, ovvero reati contro minori;

Il/La sottoscritto/a si impegna ad intraprendere il percorso di valutazione presso il Servizio di Affidamento Familiare del Comune di Bari (o Consultorio familiare in caso di affido residenziale etero-familiare a tempo pieno) e, qualora valutato positivamente, a partecipare alla formazione prevista per le famiglie affidatarie; autorizza la propria iscrizione all'anagrafe degli affidatari a livello di ambito territoriale. Si impegna, altresì, a segnalare al Servizio Sociale/Socio-educativo, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione di quanto dichiarato nella presente.

Bari,.....

Firma dei dichiaranti¹

.....

IL COMUNE DI BARI SI RISERVA DI VERIFICARE QUANTO DICHIARATO NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 445/2000.

Il/I sottoscritto/i AUTORIZZA/AUTORIZZANO al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l'espletamento della procedura di cui al Servizio di Affidamento Familiare del Comune di Bari ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018.

Bari,.....

Firma dei dichiaranti¹

.....

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. N°445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza dell'operatore facente parte del Segretariato Sociale o del Servizio di Affidamento Familiare, ovvero sottoscritta e consegnata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

<input type="checkbox"/> Affidò residenziale etero familiare a tempo parziale: o Diurno o Notturno o Alcuni giorni della settimana o Per le vacanze <input type="checkbox"/> Affidò residenziale intra familiare; o Diurno o Notturno o A tempo pieno o Alcuni giorni della settimana o Per le vacanze	<input type="checkbox"/> minore straniero non accompagnato <input type="checkbox"/> neonato o bimbo piccolo <input type="checkbox"/> minore con fratelli <input type="checkbox"/> minore con madre <input type="checkbox"/> minore in situazione di emergenza <input type="checkbox"/> ultra diciottenne
--	---

Durata e modalità dell'affido

- Data inizio intervento:/...../..... - Durata intervento:.....
- Giorni di affido: LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
- Orario di affido: dalle ore..... alle ore..... intera giornata h24

Programma degli interventi articolati per destinatari

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vincoli negoziali tra le parti e/o prescritti dall'autorità giudiziaria

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

Impegni della famiglia d'origine in relazione ai rientri del minore (*specificare modalità e tempi*)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Rapporti tra le due famiglie (*specificare modalità e tempi*)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Impegni della famiglia affidataria nei confronti del minore (*bisogni educativi, di istruzione, sociali e sanitari*), della famiglia d'origine o di percorsi di sostegno effettuati dal Servizio Affidato

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Impegni degli Enti che progettano l'affidamento del/i minore/i

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Modalità e tempi delle verifiche di esecuzione del progetto

mensile bimestrale trimestrale altro:.....

Riferimenti Polizza Assicurativa per incidenti o danni provocati o subiti dal minore durante l'affidamento

N° Polizza.....del...../...../.....

L'affidatario si impegna altresì:

- a prendere i necessari provvedimenti d'urgenza in caso di pericolo per il minore, diretti ad attuare gli interventi medici necessari, dandone immediata comunicazione alle assistenti sociali territoriali;
- a curare e mantenere rapporti con i familiari, non richiedendo in nessun caso, alcuna somma a qualsiasi titolo;
- a comunicare al servizio sociale circoscrizionale eventuali periodi di assenza o di indisponibilità temporanea.

I sottoscritti, inoltre, dichiarano

- o di non voler usufruire del contributo economico previsto nella progettualità;
- o di voler usufruire del contributo economico previsto a tale titolo che dovrà essere pagato tramite accredito alle coordinate indicate nel Mod. 5 (richiesta di contributo mensile).

L'affidatario/gli affidatari prende/prendono atto che è prevista la facoltà di recedere dall'affido a condizione che sia garantita la copertura del periodo necessario ai Servizi Sociali per la sostituzione con altra famiglia/singolo affidataria/o, o per l'avvio di un nuovo intervento a tutela del/i minore/i affidato/i e, comunque, l'affidamento termina entro e non oltre trenta giorni dalla revoca.

Il/I sottoscritto/i esonera/esonerano il Comune di Bari da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi che possano in qualsiasi modo verificarsi nel corso dell'affido.

Bari,.....

Firma genitore/i del/i minore/i o tutore¹

.....

Firma dell'affidatario¹

Firma dell'affidatario¹

L'Assistente Sociale

L'educatore Professionale

Lo Psicologo

Il/I sottoscritto/i AUTORIZZA/AUTORIZZANO al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l'espletamento della procedura di cui al Servizio di Affidamento Familiare del Comune di Bari ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

Bari,.....

Firma genitore/i del/i minore/i o tutore¹

.....

(1) *Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. N°445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza dell'operatore facente parte del Servizio Sociale/Socio-educativo, ovvero sottoscritta e consegnata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.*



COMUNE DI BARI

1 2 3 4 5 **MUNICIPIO**

SPORTELLO SOCIALE
(ex Ufficio Immigrazione)

N° PROGRESSIVO

.....
CODICE MINORE

.....
CODICE FAMIGLIA

**Servizio di
AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI**

Mod. 4

PROGETTO PERSONALIZZATO DI AFFIDO MINORI
(ai sensi dell'Art. 16 della D.G.R. n. 494/2007)

La presente dichiarazione va inviata al Servizio di Affidamento Familiare del Comune di Bari

Assistente sociale referente:.....

Educatore professionale referente:.....

Psicologo ASL:.....

del Consultorio familiare di.....

Psicologo del Servizio Affidato:.....

Primo Progetto

Revisione del
Progetto n°.....

Minore/i
affidato/i

1 -

2 -

3 -

Affidatario/i

1 -

2 -

Data Segnalazione:/...../..... Data attivazione:/...../.....

Ipotesi di durata:..... Mesi Anni

Tipologia di affido: GIUDIZIALE CONSENSUALE

con Decreto del Tribunale per i Minorenni di n°.....
del

- reso esecutivo dal Giudice Tutelare in data
- in attesa di Decreto del Tribunale per i Minorenni/esecutività del Giudice Tutelare

Tipologia e caratteristica dell'affido

Tipologia di affidamento

- Affidamento residenziale etero familiare a tempo pieno;
- Affidamento residenziale etero familiare a tempo parziale:
 - Diurno
 - Notturmo
 - Alcuni giorni della settimana
 - Per le vacanze
- Affidamento residenziale intra familiare;
 - Diurno
 - Notturmo
 - A tempo pieno
 - Alcuni giorni della settimana
 - Per le vacanze

Caratteristiche minore affidato

- minore parente entro il quarto grado
- minore diversamente abile
- minore con religione diversa
- minore straniero non accompagnato
- neonato o bimbo piccolo
- minore con fratelli
- minore con madre
- minore in situazione di emergenza
- ultra diciottenne

I soggetti interessati hanno concordato con l'Equipe territoriale competente il seguente progetto di affido:

Servizi e figure professionali coinvolte:.....

.....

.....

.....

.....

.....

Breve descrizione della situazione problematica:.....

.....

.....

.....

.....

.....

Motivazione dell'intervento e degli obiettivi:.....
.....
.....
.....
.....
.....

Definizione degli obiettivi generali dell'intervento

(T1) - Breve termine:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(T2) - Medio termine:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(T3) - Lungo termine:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Definizione degli obiettivi specifici nei confronti del/i minore/i della sua famiglia e della famiglia affidataria

(T1) - Breve termine:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(T2) - Medio termine:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(T3) - Lungo termine:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Servizi e figure professionali coinvolte:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tipologia dell'intervento e delle prestazioni in rapporto ai destinatari, agli operatori responsabili, ai tempi di attuazione:

.....

.....

.....

.....

.....

Frequenza iniziale: LUN MAR MER GIO VEN SAB

Dalle ore alle ore H24 - Periodo: dal al

Note:.....

.....

.....

.....

Frequenza definitiva: LUN MAR MER GIO VEN SAB
 Dalle ore *alle ore* H24 - *Data avvio frequenza definitiva:*

Note:.....

Modalità e tempi delle verifiche di esecuzione del progetto da parte del Servizio Sociale:
 mensile bimestrale trimestrale altro:.....

Verifiche periodiche d'equipe:
 mensili bimestrali altro

Note:.....

Disposizioni dell'Autorità Giudiziaria minorile competente:.....

Bari,/...../.....

Firma del/dei genitore/i dell'affidato¹:.....

Firma dell'affidatario/degli affidatari¹:

L'Assistente Sociale:

(1) *Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. N°445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza dell'operatore facente parte del Servizio Sociale/Socio-Educativo, ovvero sottoscritta e consegnata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.*

I dati riportati sono soggetti alle tutele previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018.

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	STATO CIVILE	GRADO DI PARENTELA*	UNIVERSITÀ/SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA***

*CELIBE/NUBILE, CONIUGATO/A, VEDOVO/A, SEPARATO/A, DIVORZIATO/A, CONVIVENTE;
**CONIUGE, FIGLIO/A, CONVIVENTE, SORELLA/FRATTELLO;
***PER STUDENTI

DICHIARA

in qualità di affidatario del/i minore/i:

1. Nato a..... il/...../.....,
2. Nato a..... il/...../.....,
3. Nato a..... il/...../.....

con un Progetto Personalizzato che prevede la seguente tipologia di Affidamento Minori:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Etero familiare | <input type="checkbox"/> GIUDIZIARIO |
| <input type="checkbox"/> Intra familiare | <input type="checkbox"/> CONSENSUALE |
| <input type="checkbox"/> Diurno etero familiare | |
| <input type="checkbox"/> Diversamente abili | |
| <input type="checkbox"/> Madre e bambino etero familiare | |
| <input type="checkbox"/> | |

con Decreto del Tribunale per i Minorenni di n°.....
del,

reso esecutivo dal Giudice Tutelare in data,

con Decreto del Tribunale per i Minorenni di n°
del

reso esecutivo dal Giudice Tutelare in data

in attesa di Decreto del Tribunale per i Minorenni/ esecutività del Giudice Tutelare

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

- di aver sostenuto le seguenti spese:

SPESE SOSTENUTE	DESCRIZIONE SINTETICA	SPESA
Spese alimentari particolari (<i>per lattanti, per allergie alimentari, celiachia, ecc.</i>)	€.....,.....
Spese mediche straordinarie che esulano dalle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale o fruibili con difficoltà (<i>acquisto occhiali da vista, cure odontoiatriche o odontotecniche, protesi e ausili tecnici, spese di assistenza ospedaliera, ecc.</i>)	€.....,.....
Sostegno scolastico individuale	€.....,.....

	
Spese di accompagnamento del/i minore/i agli incontri con la famiglia di origine (<i>specie quando la famiglia affidataria risiede in altro Comune</i>)	€.....,.....
Altre spese legate a situazioni eccezionali e/o di emergenza	€.....,.....
TOTALE		€.....,.....

- di essere a conoscenza che le spese sostenute potranno essere riconosciute e liquidate previa valutazione del Servizio Socio-educativo di competenza;
- di essere a conoscenza che il contributo straordinario può essere erogato una sola volta nell'arco dell'anno solare;

- (1) *Indicare e allegare solo se inferiore al massimale di € 20.000,00.*
- (2) *Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. N°445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza dell'operatore facente parte del Servizio Sociale/Socio-educativo o del Servizio di affidamento familiare, ovvero sottoscritta e consegnata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.*
- (3) *L'entità del contributo straordinario deve essere parametrato all'ISEE degli affidatari in base agli importi indicati a seguire e, comunque, non può superare complessivamente la somma di € 1.500,00.*

<i>PERCENTUALE DELLA SPESA RIMBORSATA</i>	<i>ISEE</i>
<i>100,00%</i>	<i>Minore di € 3.000,0</i>
<i>90,00%</i>	<i>Da € 3.000,01 a € 10.000</i>
<i>80,00%</i>	<i>Da € 10.000,01 a € 20.000</i>
<i>70,00%</i>	<i>Oltre 20.000,01</i>



COMUNE DI BARI

1 2 3 4 5 **MUNICIPIO**

SPORTELLO SOCIALE
(ex Ufficio Immigrazione)

N°PROGR.

.....
CODICE MINORE

.....
CODICE FAMIGLIA

SERVIZIO DI AFFIDO MINORI

Mod. 7

**SCHEDA DI CHIUSURA
PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

La presente dichiarazione va inviata al Servizio di Affidamento Familiare del Comune di Bari

Assistente sociale di
riferimento

.....
(a cura del Servizio Socio-educativo)

Minore/i affidato/i

1 -
2 -
3 -

Affidatario/i

.....
.....
 singolo cittadino *coppia convivente* *coppia coniugata*

Inizio
progettualità

Data
...../...../.....

con Decreto del Tribunale per i Minorenni di
..... n°.....
del/...../.....
 reso esecutivo dal Giudice Tutelare
in data/...../.....

Termine
progettualità

Data
...../...../.....

con Decreto del Tribunale per i Minorenni di
..... n°..... del/
...../.....
 termine previsto all'avvio della progettualità

Sistemazione alla conclusione del progetto di Affidamento Familiare	<input type="checkbox"/> rientro in famiglia di origine <input type="checkbox"/> in affidamento preadottivo <input type="checkbox"/> presso altra famiglia/singolo affidataria <input type="checkbox"/> in servizio residenziale <input type="checkbox"/> raggiungimento di una vita autonoma	<input type="checkbox"/> destinazione ignota <input type="checkbox"/> altro (specificare _____ _____ _____ _____)
---	---	---

Bari,/...../.....

L'ASSISTENTE SOCIALE:

L'EDUCATORE PROFESSIONALE:

I dati riportati sono soggetti alle tutele previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018



COMUNE DI BARI

1 2 3 4 5 **MUNICIPIO**

SPORTELLO SOCIALE
(ex Ufficio Immigrazione)

CODICE SEGNALAZIONE

.....

*(a cura del Servizio di
Affidamento Familiare)*

**Servizio di
AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI**

Mod. 8

SCHEDA RICHIESTA PERCORSO DI OSSERVAZIONE
del caso, per un massimo di 5 incontri e attraverso l'impiego di psicologi del
Servizio, propedeutico all'avvio di un percorso di affidamento familiare.
(a cura del Servizio Socio-Educativo)

*La presente dichiarazione deve essere inviata al **Servizio di Affidamento Familiare** del Comune di Bari.*

Assistente Sociale referente:.....

Educatore Professionale referente:.....

Minore/i segnalato/i:

	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1			
2			
3			
4			

Altri componenti del nucleo familiare:

	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Grado di parentela
2			
3			
4			

Residenti ain Via..... n°

Motivazione della richiesta *(indicare le problematiche emerse e i bisogni espressi)*:.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bari,/...../.....

L'ASSISTENTE SOCIALE:

L'EDUCATORE PROFESSIONALE:

I dati riportati sono soggetti alle tutele previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018



Settore Servizi Sociali

**SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2019/00983

del 17 DICEMBRE 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 17/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Ilaria Rizzo

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DEL'AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L.
SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, li 16/12/2019

Il responsabile

Vito Bivacco

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ e vi rimarrà per ____ giorni consecutivi.

Bari,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal _____ al _____.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>